



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 11 / 2015

Castelfranco Veneto, 7 Maggio 2015

Oggetto: *SPLIT PAYMENT* - ULTERIORI CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate interviene ancora una volta sul tema dello *split payment* con la Circolare n.15/E del 13 aprile 2015.

Il nuovo articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, l'Iva venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla P.A. riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, che verrà direttamente versata all'Erario dalla P.A.. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Si ricorda che tale previsione è applicabile già dallo scorso 1° gennaio 2015.

Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali della Circolare n.15/E/15:

| | |
|-------------------------|--|
| Enti interessati | Come già chiarito dalla Circolare n.1/E/15 si considerano ricompresi nell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti anche i seguenti Enti: <ul style="list-style-type: none">• Le istituzioni scolastiche;• Comunità montane;• le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;• Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche;• I Commissari incaricati per la ricostruzione a seguito di elementi calamitosi;• I consorzi di bacino imbrifero montani;• I consorzi interuniversitari costituiti, per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate. |
|-------------------------|--|

| | |
|--|---|
| <p>Enti esclusi</p> | <p>Come chiarito dalla Circolare n.1/E/15 vanno esclusi dall'applicazione della disposizione in commento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai seguenti Enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • enti previdenziali privati o privatizzati, • aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciaa) e la generalità degli Enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività. • gli Ordini professionali, • gli Enti ed istituti di ricerca, • le Agenzie fiscali, • le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom), • le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), • gli Automobile club provinciali, • l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran), • l'Agenzia per L'Italia Digitale (Agid), • l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), • l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo). • la Banca d'Italia, • il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni). |
| <p>Indice della P.A.</p> | <p>La Circolare n.1/E/15 afferma che, per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori può essere utile avvalersi, dell'ausilio dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), consultabile alla pagina: http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.</p> |
| <p>Reverse charge e split payment</p> | <p>Lo <i>split payment</i> non si applica quando la P.A. destinataria del bene o servizio sia "debitrice dell'imposta": questo avviene quando la cessione / prestazione risulti essere assoggettata ad inversione contabile (si pensi al caso di servizi di pulizia o di installazione degli impianti). Quindi, nelle ipotesi in cui l'operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell'ambito applicativo dell'inversione contabile c.d. <i>reverse charge</i>, non si applica la scissione dei pagamenti.</p> <p>In alcuni casi il bene / servizio acquistato dalla P.A. (si pensi ad esempio alla pulizia) vien destinato in parte alla sfera commerciale e in parte a quella istituzionale. In tali casi,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la P.A. dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del <i>reverse charge</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti. |
| <p>Note di variazione</p> | <p>Nell'ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell'art.26 d.P.R. n.633/72, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, dovrà indicare l'ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.</p> <p>Quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di "scissione dei pagamenti" o "<i>split payment</i>", trattandosi di una rettifica apportata ad un'Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, non vi sarà diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, ma occorrerà limitarsi ad annotarla nel registro Iva, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione Iva.</p> |

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Dr.ssa Michela Pellizzer